Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 ottobre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 *luglio* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1972
registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 323

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BIANCHI Adriano, nato il 24 luglio 1922 a Tortona (Alessandria). — Entrato all'armistizio nella lotta di resistenza e nominato comandante di battaglione partigiano per le sue ottime doti di combattente ed organizzatore, partecipava a tutti i fatti d'armi della formazione imponendosi all'ammirazione dei dipendenti per coraggio e senso del dovere. Nel corso di un duro combattimento, accortosi che un partigiano era stato ferito gravemente, si portava arditamente in suo aiuto rimanendo a sua volta colpito. Rifiutando ogni soccorso continuava a combattere, incitando con l'esempio i suoi uomini e pur nuovamente ferito non desisteva dall'azione. Valida figura di valoroso comandante, capace e di generoso combattente. — Bagni di Craveggia (Novara - Piemonte), 18 ottobre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

CESANA Antonio, nato il 7 settembre 1920 a San Polo di Piave (Treviso). — Entrato tra i primi nella resistenza si distingueva per capacità e spirito organizzativo. Nel corso di un duro rastrellamento effettuato da soverchianti forze avversarie, si portava alla testa di pochi animosi dove l'attacco nemico era più minaccioso, bloccandone l'avanzata e permettendo così al grosso della sua brigata partigiana di ripiegare su una migliore posizione. — Zona di Ormelle (Veneto), 20 dicembre 1944.

ZANELLI Pietro, nato il 29 giugno 1926 a Firenze. — Comandante di una squadra partigiana, opponeva, nel corso di un duro attacco nemico, valida resistenza. Dopo cinque ore di accanita lotta, visti minacciati di accerchiamento i suoi uomini, azionava personalmente una mitragliatrice riuscendo così, a rischio della propria vita, ad assicurare il ripiegamento di tutti i commilitoni. — Aulla (Massa Carrara), 23-24 aprile 1945.

ZERI Fernando, nato il 27 settembre 1924 a Roma. — Dopo l'armistizio intraprendeva la lotta partigiana in suolo francese, subito distinguendosi per iniziativa, perizia, tenace valore e fermezza di decisione. Nel corso di duri combattimenti durati una intera giornata, chiedeva di formare con altri commilitoni una pattuglia per prendere contatto con il nemico in ritirata. Individuato un centro di fuoco avversario, lo assaltava con lancio di bombe a mano intimando la resa agli occupanti. Ferito, non desisteva dalla lotta e persisteva nell'azione fino all'esito vittorioso. — Buc (Francia), 4 ottobre 1944-20 novembre 1944.

CROCI

BETTONI Pietro, nato il 7 maggio 1912 a Vigolo (Bergamo). — Bravo comandante partigiano, guidava con perizia, in zona fortemente presidiata dal nemico, i suoi uomini in numerosi atti di sabotaggio e colpi di mano, causando gravi danni all'avversario con la cattura di prigionieri e di materiale bellico. — Valle Camonica (Lombardia), 1° novembre 1943-25 aprile 1945.

BOGLIACCINO Orazio, nato il 13 agosto 1892 a Tropea (Catanzaro). — Ufficiale superiore dell'Esercito, entrato volontariamente nella lotta di resistenza quale Capo di stato maggiore di uno dei settori della capitale e successivamente quale Comandante dello stesso settore, si prodigava generosamente con alto spirito di sacrificio per la causa della libertà. Coinvolto in un improvviso rastrellamento nemico mentre portava con sè importanti elenchi di partigiani, riusciva con fredda, ardita determinazione ad evitare la cattura ed a mettere in salvo i preziosi documenti. — Roma, 1° febbraio-4 giugno 1944.

MORA Ernesto, nato il 16 ottobre 1921 a Sestri Levante (Genova) — Rude tempra di marinaio iniziava tra i primi la lotta contro i nazi-fascisti guadagnandosi ben presto la fiducia e la stima dei compagni. Comandante di distaccamento attaccava con esiguo gruppo di uomini una colonna nemica e dopo breve ed accanita lotta riusciva a porla in fuga dopo averle causato gravi perdite. — Liguria, 1° luglio 1944-25 aprile 1945.

TOSELLI Gian Paolo, nato il 3 maggio 1925 a Cuneo. — Nel corso di uno scontro con preponderante avversario salvava, con azione personale, coraggio e fredda determinazione, le sorti del combattimento, ormai compromesso, a favore della sua formazione partigiana. — Ponte della Milanesa (Val Maira-Cuneo), 19 dicembre 1944.

(10960)

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 *agosto* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1972
registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 345

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

SIAN Ferruccio, nato il 17 marzo 1926 a Pordenone. — Partigiano dotato di non comune spirito combattivo, insieme ad altri cinque commilitoni, attaccava arditamente tre automezzi carichi di soldati avversari, causando la morte di alcuni di essi. Nel corso di altra azione intesa a procurare viveri per la sua formazione, veniva catturato su delazione e barbaramente trucidato. Giais di Ariano (Udine), 23 dicembre 1944.

(11477)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **590**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Otorinolaringoiatria » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

Gli articoli 209, 210, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 209. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di cinque, per un totale di quindici specializzandi.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità.

Art. 210. — Il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operative in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheobroncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie dell'anno e non potranno essere ammessi al corso successivo senza aver superato tale esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **591**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Appartengono alla facoltà di lingue e letterature straniere i seguenti seminari:

Seminario di letteratura francese;
Seminario di letteratura inglese;
Seminario di letteratura tedesca;
Seminario di letteratura russa;
Seminario di letterature iberiche;
Seminario di letteratura italiana;
Seminario di letteratura latina;
Seminario di storia;
Seminario di storia dell'arte;
Seminario di letteratura araba;
Seminario di letteratura cinese;
Seminario di letteratura giapponese;
Seminario di letteratura ebraica;
Seminario di letteratura hindi;
Seminario di letteratura iranica.

Gli articoli 18, 19, 21, relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 18.

Sono insegnamenti fondamentali:

Lingua e letteratura italiana (biennale);
Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesca, spagnola, russa, polacca, portoghese, cecoslovacca o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
La filologia afferente alla lingua scelta come quadriennale (filologia romanza, filologia germanica, filologia slava);
Glottologia;
Storia moderna e contemporanea;
Geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari:

Lingua e letteratura latina;
Storia della filosofia;
Storia dell'arte;
Didattica delle lingue moderne;
Filosofia;
Pedagogia;
Lingua serbo-croata;
Lingua slovena;
Storia della lingua italiana;
Letteratura anglo-americana;
Biblioteconomia e bibliografia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia dell'Europa orientale;
Storia comparata delle letterature moderne;
Letteratura ispano-americana;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue iberiche;
Storia della lingua russa;
Storia delle religioni;
Antropologia;
Etnologia;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Letteratura dei paesi francofoni;
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura dei paesi di lingua inglese;
Lingue e letterature della Jugoslavia;
Lingua e letteratura bulgara;
Storia della critica letteraria;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia dell'arte contemporanea;
Linguistica generale;
Linguistica applicata;
Storia del Risorgimento;
Storia del giornalismo e dell'informazione;
Letteratura brasiliana;
Semiologia.

Oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti tra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.

Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà vengono resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi. Fra gli insegnamenti da impartirsi nel corso di laurea in lingue e letterature straniere devono necessariamente figurare i seguenti: lingua e letteratura latina, storia della filosofia, storia dell'arte, didattica delle lingue moderne.

La facoltà sceglierà inoltre gli insegnamenti da impartirsi fra tutti gli insegnamenti previsti nell'attuale ordinamento delle altre facoltà dell'Università di Venezia.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi (lingua quadriennale) e per tre anni quello di un'altra lingua straniera (triennale).

Art. 19. — Gli esami relativi alla lingua e letteratura straniera quadriennale consistono in quattro prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in tre prove scritte (per il secondo, terzo e quarto anno) non vincolanti nei confronti degli orali, ed in un accertamento al termine del primo anno di corso. Il numero e il tipo delle prove scritte (dettato, traduzione dall'italiano e in italiano, composizione, accertamento, ecc.) vengono deliberati dal consiglio di facoltà a seconda delle particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua e letteratura.

Per la lingua e letteratura straniera scelta come triennale sono previste prove orali per ciascun anno di corso, e prove scritte al secondo e al terzo anno di corso.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) e in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

I competenti organi dell'Università potranno, con motivate deliberazioni, rendere obbligatoria una o due delle materie complementari.

L'organo deliberante dell'Università potrà consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che lo studente, in luogo della seconda lingua e letteratura straniera (triennale) segua l'insegnamento di una disciplina biennale e una annuale, tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Gli studenti potranno sostenere l'esame della filologia afferente alla lingua scelta come quadriennale solo dopo aver superato almeno un esame della medesima lingua.

L'insegnamento della letteratura anglo-americana e ispano-americana può essere scelto per la dissertazione scritta dell'esame di laurea. In tal caso lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi, dopo aver seguito, rispettivamente, quello di lingua e letteratura inglese o di lingua e letteratura spagnola nel primo biennio. Lo studente deve sostenere in ambedue gli insegnamenti le prove scritte e orali previste per la disciplina quadriennale di lingua e letteratura straniera. Superati gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano di studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Tale elaborato sarà discusso dinnanzi ad una commissione di docenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **592.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2250, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 269, 270, 271, 272 relativi alla « Scuola di specializzazione in urologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 269. — La scuola di specializzazione in urologia è annessa alla clinica chirurgica generale. Il direttore della clinica è anche direttore della stessa.

Art. 270. — La scuola ha la durata di 3 anni. Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 6 per ogni anno di corso, per un totale di 18 (diciotto) iscritti.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Le nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Batteriologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Clinica urologica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
L'anestesia e il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

Clinica urologica;
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.

Art. 272. — Gli esami sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia dell'apparato uro-genitale;
Nefropatie mediche;
Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, anatomia ed istologia patologica;
Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio); tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale, anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;
Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

Clinica urologica;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
Patologia e clinica urologica infantile;
Urologia ginecologica.

Sono obbligatori i periodi di internato nella clinica chirurgica, fissati dalla direzione della scuola.

Gli articoli 330, 331, 332, relativi alla « Scuola di specializzazione in anestesiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 330. — La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica generale il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Ha la durata di 3 anni.

Art. 331. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia;
Biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione;
(Internato).

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
(Internato).

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alle specialità;
(Internato).

Art. 332. — Per accedere agli anni successivi al 1° è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il numero massimo degli iscritti è di 12 (dodici) per anno. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e la frequenza in reparti operatori della durata di 6 mesi l'anno.

I candidati già in possesso del diploma di specialista in anestesiologia possono essere ammessi al 3° anno di corso.

Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1972, n. 593.

Attuazione dell'art. 11, numeri 4 e 4-bis della legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia delle carriere esecutive dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari Uffici del registro di cui alle tabelle XIV, XVIII e XIX annesse al decreto del Ministro per le finanze dell'8 febbraio 1972, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

TABELLA XIV

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Ruolo del personale di meccanografia

Parametri	Qualifiche	Posti in organico
—	—	—
245	Coadiutori meccanografi superiori	30
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi	270
		300

TABELLA XVIII

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia

Parametri	Qualifiche	Posti in organico
—	—	—
245	Coadiutori meccanografi superiori	80
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi	720
		800

TABELLA XIX

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro

Parametri	Qualifiche	Posti in organico
—	—	—
245	Coadiutori meccanografi superiori	180
218 188 168 143 128	Coadiutori meccanografi	1.620
		1.800

Art. 2.

La nomina a coadiutore meccanografo nei ruoli del Ministero delle finanze si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini in possesso della piena idoneità fisica all'impiego e degli altri requisiti richiesti.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indetti, per l'accesso alle carriere previste dal precedente art. 1, pubblici concorsi per esami, su base regionale, da espletare contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Nei decreti con i quali sono indetti i concorsi, unici per le carriere di cui all'art. 1, il Ministro per le finanze stabilisce i contingenti di personale da assumere nell'ambito del territorio di ciascuna Regione, distintamente per le carriere predette.

In deroga all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato, oltre alle dichiarazioni prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, deve indicare gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Il candidato può, altresì, indicare l'ordine di preferenza dei ruoli in cui, se vincitore, intende essere nominato.

Art. 5.

Ai concorsi di cui all'art. 3 del presente decreto sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il limite massimo di età, per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni quaranta.

Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'art. 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, dei concorsi di cui al precedente art. 3, nominata con decreto del Ministro per le finanze, è presieduta, in ciascuna Regione, dall'intendente di finanza del capoluogo della Regione o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ed è composta da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Alla commissione possono essere aggregati membri esperti di meccanografia. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova d'esame superino le 1000 unità, si provvede all'integrazione della commissione esaminatrice a norma dello art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In deroga all'art. 3, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per i concorsi di cui al presente decreto è prevista un'unica prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il relativo questionario ed i criteri di valutazione della prova sono stabiliti da apposita commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta dal direttore generale degli affari generali e del personale, che la presiede, da due impiegati della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due esperti. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio del questionario e dei

criteri di valutazione alle commissioni esaminatrici. Alla spesa per il funzionamento di detta commissione si provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni. Per gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato si provvede a norma dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; il compenso globale è determinato anche in deroga al limite fissato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Non si applica il disposto dell'art. 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla data di espletamento della prova di esame le commissioni esaminatrici devono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova medesima unitamente ai verbali delle riunioni tenute e ad ogni altro documento utile.

Sulla base del punteggio riportato nella prova di esame, tenuto conto degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie del concorso sono altresì assegnati ai singoli ruoli i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse, rispettando le preferenze secondo l'ordine delle medesime.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo indicato sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

Art. 8.

Entro dieci giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, i concorrenti utilmente collocati nella stessa sono invitati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a trasmettere all'Amministrazione la documentazione del possesso dei requisiti prescritti e, ove occorra, dei titoli di preferenza dichiarati.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

Non sono presi in considerazione i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui al presente articolo devono essere spediti all'Amministrazione mediante raccomandata e, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera contenente l'invito di cui al primo comma.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito, possono inviare all'Amministrazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere spedito, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che abbiano inviato completa e regolare documentazione è disposta entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.

Con successivi provvedimenti viene disposta la nomina dei vincitori di cui al quinto comma che abbiano fatto pervenire i documenti rilasciati in ritardo, nonchè dei concorrenti che, seguendo immediatamente in graduatoria, sono da nominare in sostituzione dei vincitori decaduti o risultati privi dei requisiti prescritti. La nomina viene conferita secondo i criteri di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 7.

Le nomine disposte ai sensi dei due commi precedenti hanno la stessa decorrenza giuridica.

Art. 9.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina, e destinati a frequentare, durante il periodo di prova, un corso obbligatorio di meccanografia.

Al pagamento dello stipendio si provvede, nell'ipotesi di cui al comma precedente, con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

L'aver riportato giudizio favorevole al termine del corso di cui al primo comma costituisce condizione per il proseguimento del periodo di prova. Gli impiegati che non hanno superato il corso non possono essere ammessi a frequentarne un altro, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere ad obblighi militari.

Il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso. Ai medesimi spetta, in tal caso, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, resta salvo il disposto dell'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi regionali banditi in applicazione dell'art. 3 del presente decreto dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della Regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

E' privo di qualsiasi effetto il provvedimento che dispone l'assunzione in servizio, il trasferimento, il distacco, il comando o il collocamento fuori ruolo in una sede non inclusa nel territorio della Regione cui si riferisce il bando di concorso.

Art. 11.

Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità del personale nominato in ruolo è effettuato sulla base del punteggio ottenuto nell'esame di concorso quale risulta

dalle singole graduatorie e, a parità di punteggio, dell'ordine di preferenza di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, giusta le dichiarazioni effettuate nella domanda di ammissione al concorso, debitamente documentate.

Art. 12.

Il personale estraneo all'Amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, presti servizio alla data del 1° gennaio 1973 ed almeno dal 1° marzo 1972 presso gli uffici dell'Amministrazione predetta per la liquidazione dei rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti esportati e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età e del titolo di studio, è assunto, con la qualifica di diurnista, nella terza categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il collocamento è disposto a domanda da presentarsi, a pena di decadenza e corredata dai prescritti documenti, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. L'attestazione dell'effettiva prestazione di servizio per il periodo indicato al precedente comma è rilasciata, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, dall'intendente di finanza competente per territorio.

Al personale predetto si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; per il successivo collocamento nei ruoli organici non si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

In corrispondenza dei collocamenti di cui al primo comma del presente articolo e fino all'inquadramento in ruolo degli interessati vengono tenuti scoperti nella qualifica di coadiutore meccanografo delle carriere esecutive dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di cui alle tabelle XIV, XVIII e XIX previste dall'art. 1 del presente decreto, altrettanti posti, ripartiti in eguale misura fra le carriere predette.

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, per l'anno 1972, in lire 2 miliardi, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno.

All'onere relativo all'anno finanziario 1973, valutato in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, lire 2 miliardi e lire 1 miliardo, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli n. 1326, 5021 e 1661 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — RUMOR — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 120 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **594**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1971, n. 762, relativo all'unione delle parrocchie di S. Lucia e di S. Carlo, nel comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, nel dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1971, n. 762, relativo alla unione delle parrocchie di S. Lucia, nel comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi e di S. Carlo, in località Carrufo dello stesso comune, viene sostituita la parola « perpetua » con quella « temporanea ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **595**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Ilario e dell'Immacolata Concezione e S. Vittorino, nel comune di Montepulciano.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montepulciano in data 30 settembre 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Ilario, in Villa ad Argiano del comune di Montepulciano (Siena) e dell'Immacolata Concezione e S. Vittorino, in frazione Acquaviva dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **596**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione per la formazione religiosa degli adolescenti « Papa Giovanni XXIII », con sede in Rimini.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione per la formazione religiosa degli adolescenti « Papa Giovanni XXIII », con sede in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 89. — CARUSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Lambrate

Con decreto interministeriale n. 567 del 24 giugno 1972 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni reliquati, costituenti l'ex stabilimento militare G.3, siti nel comune di Lambrate (Milano) della superficie complessiva di mq. 11.000, censiti al catasto del comune di Milano, foglio n. 325, particelle 2 e 22 (mq. 5170 + 4950) e foglio n. 362 particella 88 (mq. 880).

(11418)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Bologna

Con decreto interministeriale n. 568 del 25 agosto 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime dell'ex batteria D.A.T. « S. Anna », sito nel comune di Bologna, in via Ferrarese n. 249, della superficie complessiva di are 46,66, riportato nel catasto del predetto comune al foglio n. 25, particelle numeri 24 e 54.

(11419)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 71, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 gennaio 1964, dalla professoressa Deriu Grassini Maria, avverso il silenzio-rifiuto della P. I. formatosi a seguito della diffida del 18 marzo 1963, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini economici dal 1° luglio 1956, nonchè per il pagamento degli arretrati con gli interessi corrispettivi.

(11388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fondi

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, in data 21 luglio 1972, n. 1831, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq. 1300 sito in comune di Fondi, riportato in catasto del comune di Fondi al foglio n. 68, mappale 31, consistente in un reddito di strada di bonifica in località Salto.

(11480)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 5 luglio 1972 all'8 agosto 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1420/72, n. 1426/72, n. 1439/72, n. 1449/72, n. 1458/72, n. 1470/72, n. 1479/72, n. 1497/72, n. 1510/72, n. 1523/72, n. 1530/72, n. 1543/72, n. 1556/72, n. 1573/72, n. 1582/72, n. 1589/72, n. 1612/72, n. 1618/72, n. 1641/72, n. 1661/72, n. 1670/72, n. 1684/72, n. 1697/72 e n. 1707/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 5-7-72	6-7-72	7-7-72	dall'8-7-72 al 10-7-72	dall'11-7-72 al 12-7-72	13-7-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	7.450,00	7.606,25	7.606,25	7.431,25	7.950,00	8.300,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	6.893,75	6.818,75	6.681,25	6.618,75	7.093,75	7.093,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	7.450,00	7.606,25	7.606,25	7.431,25	7.950,00	8.300,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	6.893,75	6.818,75	6.681,25	6.618,75	7.093,75	7.093,75
	21	b. altri (3) (5)	6.893,75	6.818,75	6.681,25	6.618,75	7.093,75	7.093,75

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 14-7-72 al 17-7-72	18-7-72	19-7-72	20-7-72	dal 21-7-72 al 24-7-72	dal 25-7-72 al 26-7-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	8.300,00	8.212,50	8.212,50	8.125,00	8.212,50	8.468,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	6.918,75	6.837,50	6.731,25	6.731,25	6.868,75	7.218,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	8.300,00	8.212,50	8.212,50	8.125,00	8.212,50	8.468,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	6.918,75	6.837,50	6.731,25	6.731,25	6.868,75	7.218,75
	21	b. altri (3) (5)	6.918,75	6.837,50	6.731,25	6.731,25	6.868,75	7.218,75

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 27-7-72 al 28-7-72	dal 29-7-72 al 2-8-72	3-8-72	4-8-72	dal 5-8-72 al 7-8-72	8-8-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . .	8.731,25	8.731,25	8.643,75	8.556,25	8.381,25	8.037,50
	05	II. zuccheri greggi (3) . . .	7.550,00	7.618,75	7.475,00	7.406,25	7.337,50	6.918,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi . .	8.731,25	8.731,25	8.643,75	8.556,25	8.381,25	8.037,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.550,00	7.618,75	7.475,00	7.406,25	7.337,50	6.918,75
	21	b. altri (3) (5)	7.550,00	7.618,75	7.475,00	7.406,25	7.337,50	6.918,75

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(11286)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 18 agosto 1972 al 21 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1790/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	4,50
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	7,36 (1)
	(b) altri zuccheri greggi . . .	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(11287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 13 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,05	583,05	583 —	583,05	583 —	583,10	583,15	583,05	583,05	583,05
Dollaro canadese	593,25	593,25	594 —	593,25	594 —	593,25	593,90	593,25	593,25	593,25
Franco svizzero	153,46	153,46	153,50	153,46	153,475	153,45	153,49	153,46	153,46	153,45
Corona danese	84,38	84,38	84,35	84,38	84,30	84,36	84,365	84,38	84,38	84,36
Corona norvegese	88,65	88,65	88,68	88,65	88,05	88,65	88,66	88,65	88,65	88,65
Corona svedese	122,91	122,91	122,98	122,91	122,80	122,90	122,95	122,91	122,91	122,90
Fiorino olandese	179,77	179,77	179,85	179,77	179,75	179,80	179,82	179,77	179,77	179,75
Franco belga	13,2090	13,209	13,22	13,2090	13,1875	13,20	13,214	13,2090	13,20	13,20
Franco francese	116,15	116,15	116,1850	116,15	116,15	116,15	116,17	116,15	116,15	116,15
Lira sterlina	1409,80	1409,80	1410,75	1409,80	1409,50	1409,80	1410,10	1409,80	1409,80	1409,80
Marco germanico	181,63	181,63	181,70	181,63	181,55	181,65	181,63	181,63	181,63	181,62
Scellino austriaco	25,14	25,14	25,1350	25,14	25,15	25,14	25,135	25,14	25,14	25,14
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,65	21,69	21,69	21,69	21,64	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,1835	9,1835	9,1850	9,1835	9,16	9,18	9,1845	9,1835	9,18	9,18
Yen giapponese	1,94	1,94	1,9375	1,94	1,93	1,94	1,9394	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 13 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,35
» 5 % (Ricostruzione)	94,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
» 5 % (Città di Trieste)	93,975
» 5 % (Beni esteri)	93,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	95,575
» 5,50 % » » 1969-84	98,30
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1972

Dollaro USA	583,10
Dollaro canadese	593,575
Franco svizzero	153,475
Corona danese	84,372
Corona norvegese	88,655
Corona svedese	122,93
Fiorino olandese	179,795
Franco belga	13,211
Franco francese	116,16
Lira sterlina	1409,95
Marco germanico	181,63
Scellino austriaco	25,137
Escudo portoghese	21,665
Peseta spagnola	9,184
Yen giapponese	1,94

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per titoli, a cinque posti di disegnatore nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n, 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, che ha provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, istituendo, tra l'altro nella carriera di concetto, il ruolo dei disegnatori con una dotazione complessiva di dieci posti;
Considerato che un posto deve essere messo a concorso nella qualifica di disegnatore principale ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 già menzionato, un posto risulta coperto nella qualifica iniziale;
Considerato che per il concorso indetto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 di cui sopra risultano pervenute tre domande di impiegati in possesso dei requisiti prescritti nella norma suddetta;
Considerato che, pertanto, sono disponibili nel ruolo citato cinque posti che devono essere coperti mediante concorso per titoli fra il personale di ruolo delle corrispondenti carriere di altre amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di disegnatore nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione Generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato.

I posti di cui al precedente comma sono ripartiti come segue:

a) tre posti per i candidati in possesso del diploma di geometra o di perito industriale per l'edilizia;

b) due posti per i candidati in possesso del diploma di perito industriale per le costruzioni aeronautiche, l'elettronica industriale, l'elettrotecnica, le industrie metalmeccaniche, la meccanica, le telecomunicazioni, la termotecnica.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile, 1° servizio degli affari generali e del personale Ufficio 11 personale, piazzale degli Archivi, 00100 Roma EUR, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il domicilio;
4) il titolo di studio posseduto;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonché l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;
8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sed prestabilita;
9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Qualora un candidato, in possesso di due o più dei titoli di studio previsti nell'art. 1, intenda partecipare per diversi posti indicati nell'articolo citato, dovrà presentare distinte domande, allegando ad una sola di esse la documentazione relativa ai titoli posseduti da valutare ai fini del punteggio.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito elencati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli tecnici di concetto di disegnatori, topografi o cartografi delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di *«ottimo»* od equivalente punti 0,75/30; per ogni anno e frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in altri ruoli tecnici di concetto delle suddette amministrazioni punti 0,50/30 e fino a un massimo complessivo di punti 3,50/30; per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di impiegato di ruolo tecnico di concetto con la qualifica di «ottimo» od equivalente presso la D.G.A.C. punti 0,25/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 0,50/30;

b) per la media dei voti riportati nel diploma di cui all'articolo 1, superiore a 7/10 se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ovvero per il punteggio superiore a 42/60 desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette norme, fino a punti 4/30;

c) per il voto non inferiore a 7/10 riportato nello scrutinio per la promozione al quinto anno di ciascun corso di studi ovvero per il punteggio riportato negli esami di ammissione al predetto anno di corso, fino a punti 0,50 per ognuna delle materie elencate nel successivo art. 4 e per un massimo complessivo di punti 2,50/30;

d) per l'attività svolta con la qualifica connessa al titolo di studio posseduto, alle dipendenze di aziende private, fino a punti 2/30;

e) per l'attività svolta senza demerito, per più di sei mesi continuativi come funzionario tecnico di ruolo presso enti pubblici, ovvero come ufficiale in ruoli tecnici, purché in periodi diversi da quello considerato nella lettera *a*), fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2/30;

f) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera direttiva presso enti pubblici od amministrazioni statali ovvero

quale ufficiale in servizio permanente effettivo in ruoli per i quali è prescritto il possesso del diploma di laurea, punti 2/30; per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami in carriere tecniche di concetto presso Enti pubblici od amministrazioni statali, inclusa quella di appartenenza ovvero quale ufficiale in servizio permanente effettivo in ruoli per i quali è prescritto il diploma di cui all'art. 1, punti 1/30 e per un massimo complessivo di punti 4/30;

g) per corsi post-diploma di carattere professionale frequentati, presso Istituti od enti pubblici, fino a punti 1/30 per ogni corso e per un massimo complessivo di punti 2/30;

h) per il possesso di brevetti aeronautici, con licenza scaduta, fino a punti 1/30; con licenza in corso di validità fino a punti 2/30;

i) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi per esami o per titoli ed esami la cui partecipazione era limitata ai candidati in possesso del diploma indicato nell'art. 1, punti 0,75/30 con un punteggio massimo complessivo di punti 1,50/30;

l) per il possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico, tecnico o scientifico conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto, ovvero per la laurea in lingue straniere conseguita con le modalità predette, da punti 2,50/30 a punti 4/30;

m) per il superamento, con votazione non inferiore a 21/30 di esami universitari relativi ad uno dei corsi di laurea di cui alla precedente lettera *l*) fino a punti 2/30;

Art. 4.

Le materie da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella lettera *c*) dell'art. 3 sono le seguenti:

a) *geometri*:

1) elementi di agricoltura;
2) economia e contabilità;
3) estimo;
4) costruzioni e disegno di costruzioni;
5) topografia e disegno topografico.

b) *periti edili*:

1) disegno tecnico;
2) costruzioni edili, stradali ed idrauliche;
3) disegno di costruzioni;
4) elementi di macchine;
5) tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio. Impianto ed organizzazione del cantiere.

c) *periti per le costruzioni aeronautiche*:

1) aerotecnica, costruzioni aeronautiche e laboratorio;
2) disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione;
3) meccanica;
4) macchine a fluido;
5) elettrotecnica.

d) *periti per l'elettronica industriale*:

1) elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio;
2) elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio;
3) disegno tecnico;
4) tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio;
5) meccanica e macchine;

e) *periti per l'elettrotecnica*:

1) elettrotecnica generale;
2) misure elettriche e laboratorio;
3) impianti elettrici e disegno;
4) costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno;
5) meccanica e macchine a fluido;

f) *periti per le industrie metalmeccaniche*:

1) tecnologia meccanica e laboratorio;
2) studi di fabbricazione e disegno;
3) meccanica e macchine a fluido;
4) elettrotecnica;
5) esercitazioni nei reparti di lavorazione

g) *periti industriali per la meccanica*:

1) disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) macchine a fluido e laboratorio;
4) elettrotecnica;
5) tecnologia meccanica e laboratorio;

h) *periti industriali per le telecomunicazioni*:

1) elettrotecnica generale;
2) radioelettronica;
3) misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio;
4) telegrafia e telefonia;
5) disegno tecnico;

i) *periti industriali per la termotecnica;*

1) disegno tecnico;
2) tecnologia meccanica;
3) termotecnica, macchine a fluido e laboratorio;
4) elettrotecnica;
5) esercitazione nei reparti di lavorazione.

Art. 5.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 3 dovrà essere dimostrato dall'aspirante entro il termine stabilito al n. 10) del precedente art. 2, con i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute.

La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza;

2) certificato in bollo, rilasciato dal competente istituto scolastico, contenente l'indicazione dei punteggi riportati nello scrutinio per la promozione al quinto anno del corso di studi per il conseguimento del diploma menzionato nell'art. 1 ovvero del punteggio riportato negli esami di ammissione al predetto anno di corso;

3) titolo di studio in originale o in copia. Quest'ultima dovrà essere in bollo ed autenticata;

4) attestato rilasciato dalle competenti aziende private riguardo all'attività svolta presso le stesse con l'indicazione della qualifica rivestita, della durata del servizio e con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;

5) dichiarazione, in bollo, rilasciata dagli enti pubblici competenti riguardo all'attività svolta quale funzionario tecnico di concetto di ruolo, con l'indicazione della durata dell'attività stessa e delle eventuali sanzioni disciplinari;

6) copia, in bollo, dello stato di servizio militare per il servizio prestato da ufficiale in ruoli tecnici;

7) dichiarazione, in bollo, rilasciata dalle amministrazioni competenti riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nella lettera *f*) dell'art. 3;

8) attestato, in bollo, rilasciato dalle competenti autorità per ogni corso post-diploma di carattere professionale, con l'indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

9) certificato, in bollo, rilasciato dalle autorità competenti per ogni borsa di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3 con l'indicazione dell'oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso;

10) originale o copia autenticata in bollo riguardo ai diplomi di laurea di cui alla lettera *l*) del menzionato art. 3;

11) certificazione, in bollo, rilasciata dalle competenti autorità universitarie riguardo agli esami indicati nella lettera *a*) dell'art. 3.

Per quanto riguarda il possesso di brevetti aeronautici, il candidato dovrà comunicare, entro il termine previsto per la presentazione dei documenti sopra elencati, all'ufficio personale della Direzione generale dell'aviazione civile, gli estremi dei brevetti stessi; l'amministrazione provvederà d'ufficio agli accertamenti conseguenti.

Art. 6.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati previsti nell'art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatora unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente, altresì, la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1 già richiamato.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati elencati nell'art. 1, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della suddetta Direzione generale e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 7.

Qualora un candidato risulti vincitore per ambedue i gruppi di posti menzionati nell'art. 1, verrà invitato ad optare, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita lettera, per uno dei gruppi stessi. In difetto di tale opzione per la quale si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 7 relativamente al termine, l'amministrazione procederà d'ufficio, secondo le esigenze del servizio.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

I candidati che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie elencate nell'art. 4, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale predetta, con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro: Bozzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1972
Registro n. 9, *Bilancio Trasporti, foglio n.* 59

(11340)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini del bando di concorso per titoli per la nomina di sessanta capitani di complemento del C.E.M.M.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 6 Difesa, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972, con cui è stato indetto il concorso per titoli per la nomina di trenta capitani del C.E.M.M., ruolo servizi nautici di complemento, quindici capitani del C.E.M.M., ruolo servizi tecnici di complemento, cinque capitani del C.E.M.M., ruolo servizi macchine di complemento, dieci capitani del C.E.M.M., ruolo servizi contabili di complemento;

Considerato che, per consentire maggiore affluenza di partecipanti al concorso suindicato, si ritiene opportuno procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la piena validità delle domande in precedenza inoltrate, è fissato un nuovo termine della durata di giorni trenta per presentare domanda di partecipazione al concorso indicato nelle premesse. Detto termine inizierà a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 60

(11347)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2481 in data 19 giugno 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto in conformità alla vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria con relativo punteggio, riguardante l'unico candidato idoneo al concorso di cui in narrativa:

Fiorio Giovanni punti 58,511

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Venezia, addì 3 ottobre 1972

p. *Il medico provinciale*: GHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2740/70 del 3 ottobre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1967;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione dell'unica sede posta a concorso, secondo la preferenza implicitamente espressa dal candidato risultato idoneo, con la propria domanda di partecipazione al concorso medesimo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'unico candidato risultato idoneo nel concorso di cui in narrativa è dichiarato vincitore come appresso specificato:

Fiorio Giovanni: condotta comune di Venezia-Murano 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Venezia, addì 3 ottobre 1972

p. *Il medico provinciale*: GHIO

(11469)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 luglio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante concorso pubblico, alla qualifica di consigliere-assistente alla carriera direttiva del ruolo speciale del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3576-1063/43-I.Pers. dd. 21 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere-assistente della carriera direttiva del ruolo speciale del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica, sono costituite da due prove scritte, da quattro prove pratiche e da una orale.

Le prove scritte consistono in:

1) Tema di cultura di chimica generale.
2) Tema sulla costituzione chimica di uno dei principali alimenti e sui procedimenti industriali necessari per la sua preparazione.

Art. 2.

Prova pratiche

Le quattro prove pratiche verteranno su:

A) Analisi qualitativa.

Ricerca degli acidi e delle basi in un miscuglio. Il numero complessivo degli acidi e delle basi non deve essere superiore a dieci, né inferiore a otto. Sono esclusi dal miscuglio i metalli rari.

B) Analisi quantitativa.

Separazione e determinazione, ponderale e volumetrica, di due componenti in un miscuglio di sali inorganici.

C) Analisi organica e farmaceutica.

Identificazione e saggi di purezza di una sostanza organica tra quelle iscritte nella Farmacopea ufficiale.

D) Analisi bromatologica.

Acqua potabile Ricerca dell'acido nitroso e dell'ammoniaca. Dosaggio delle sostanze organiche, dei cloruri e della durezza,

Vino Ricerca dei coloranti derivati dal catrame e della saccarina. Dosaggio dell'alcool, dell'estratto, della gessatura, della acidità totale e volatile.

Aceto Ricerca degli acidi minerali. Dosaggio dell'estratto e dell'acidità totale.

Latte Ricerca dei prodotti conservativi. Determinazione della densità del latte e del siero. Dosaggio del grasso.

Olio di oliva Ricerca degli oli di semi. Determinazione dell'acidità, del grado refrattometrico, del numero di saponificazione.

Farina Ricerca degli imbiancanti. Determinazione dell'acqua, delle ceneri, della cellulosa e del glutine.

Pane Determinazione dell'acqua, dell'acidità e della cellulosa.

Conserve di pomidoro Ricerca dei coloranti derivanti dal catrame e dei prodotti conservativi. Dosaggio dell'acidità e dell'estratto.

Art. 3.

Prova orale

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

Materie delle prove scritte e delle prove pratiche: discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura chimica del candidato.

Testo unico delle leggi sanitarie ed ordinamento generale sanitario della Repubblica.

Norme di legge e regolamenti riguardanti le acque, le bevande, gli alimenti, il suolo e l'abitato; l'igiene del lavoro, l'esercizio delle farmacie, le specialità medicinali, i gas tossici, ecc.

Nozioni sull'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 luglio 1972

Il Presidente della giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Registro n. 18, foglio n. 11

(11047)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.